



Provincia di Como

S1.04 SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
S2.12 SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO. N. 64 / 2019

OGGETTO:SECONDA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) ADOTTATA DAL COMUNE DI CARIMATE (CO) CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 05/04/2019. PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) E CON L' INTEGRAZIONE DEL PTR AI SENSI DELL' ART. 5 COMMA 4 DELLA LR 31/2014.

IL RESPONSABILE

- Vista la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica” e successive modifiche e integrazioni
- Visti gli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni
- Visto l’art. 13 “*Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio*” della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche e integrazioni.
- Visto l’art. 5 comma 4 della Legge Regionale 28 novembre 2014 n° 31 “*Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato*” e successive modifiche e integrazioni.
- Visti gli artt. 2, 6, 47, 51, 59,60 e 61 dello Statuto della Provincia di Como.

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59/35993 del 02 agosto 2006 la Provincia di Como ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).
- Con la pubblicazione della deliberazione di cui sopra sul BURL in data 20 settembre 2006, il PTCP ha acquistato efficacia.
- Ai sensi della L.R. n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, dalla data di decorrenza dell’efficacia del PTCP la Provincia esercita le funzioni amministrative attinenti la valutazione di compatibilità con il Piano stesso degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali e relative varianti.
- Con deliberazioni del Consiglio Provinciale rispettivamente n. 9/1821, n. 10/1833, n. 11/1847 del 12 febbraio 2007 sono stati approvati i regolamenti e i criteri attuativi del PTCP e in particolare:

- ▶ “Regolamento di applicazione dei criteri premiali previsti dall’art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”;
 - ▶ “Regolamento per la definizione della documentazione necessaria ai fini della valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi dell’art. 7, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione”;
 - ▶ “Criteri e modalità per l’individuazione delle aree destinate all’attività agricola, ai sensi dell’art. 15, comma 2, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”.
- Con deliberazione del Consiglio Regionale n. XI/411 del 19 dicembre 2018 Regione Lombardia ha approvato il Progetto di Integrazione del P.T.R. ai sensi della L.R. 31/14.
 - Con la pubblicazione della deliberazione di cui sopra sul BURL in data 14 marzo 2019, l’Integrazione del PTR ha acquistato efficacia.
 - Ai sensi dell’art. 5 comma 4 della L.R. n. 31/14 e successive modifiche e integrazioni, dalla data di decorrenza dell’efficacia dell’Integrazione del PTR la Provincia in sede di parere di compatibilità di cui all’art. 13 comma 5 della LR 12/05, verificano anche il corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi del PTR.

Atteso che:

- Il Comune è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 05 ottobre 2013, divenuto efficace dalla relativa data di pubblicazione sul BURL n. 07 del 12 aprile 2014 - Serie Avvisi e Concorsi.
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 26 ottobre 2017, è stato dato avvio al procedimento di redazione della seconda variante al PGT vigente, unitamente alla relativa procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 6420/2007 e s.m.i. (pubblicata sul BURL il 24 gennaio 2008), individuando contestualmente le Autorità Proponente, Procedente e Competente in materia, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati.
- In data 25 marzo 2019 si è svolta la Conferenza di Verifica di Assoggettabilità alla VAS della variante al PGT in questione.
- La Provincia di Como, con nota n. 11027 del 21 marzo 2019, ha espresso il proprio parere di competenza entro i termini previsti, in occasione della succitata Conferenza.
- E’ stato emesso il Decreto di esclusione dalla VAS, prot. n. 26419 in data 03 aprile 2019, ed è stata data informazione circa la decisione con avviso prot. n. 2642 in pari data.
- Il predetto Decreto di esclusione dalla VAS è stato messo a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul sito web SIVAS, come richiesto dalla normativa vigente.
- Il provvedimento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS forma parte integrante della deliberazione di adozione della variante al PGT, ed è richiamato nell’elenco degli elaborati in essa indicati.
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 05 aprile 2019, il Comune ha adottato la variante al PGT in oggetto.
- Con nota n. 3996 del 24 maggio 2019, ricevuta dalla Provincia in data 30 maggio 2019, il Comune ha trasmesso i relativi atti ed elaborati, chiedendone contestualmente, ai sensi della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., l’attivazione della procedura di valutazione di compatibilità rispetto al PTCP.

- Con lettera n. 22694 dell'11 giugno 2019, la Provincia ha dato comunicazione al Comune dell'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i..
- In data 16 luglio 2019 ha avuto luogo un incontro di confronto tra Provincia e Comune in relazione al procedimento in oggetto.
- Di detto incontro è stato redatto verbale, trasmesso al Comune a mezzo di posta elettronica il 20 settembre 2019.
- Con nota prot. n. 33766 del 06 settembre 2019, la Provincia ha richiesto al Comune di produrre le integrazioni documentali ai fini della verifica di coerenza del corretto recepimento, nello strumento urbanistico adottato, dei criteri e degli indirizzi del PTR ai sensi dell'art. 5, comma 4, della L.R. n. 31/2014.
- Il Comune ha provveduto alla consegna di quanto richiesto con nota n. 6923 dell'11 settembre 2019, pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata nella medesima data.
- Il termine di legge per la valutazione di compatibilità con il PTCP e con l'Integrazione del PTR (ai sensi dell'art. 5, comma 4, della L.R. n. 31/2014) dello strumento urbanistico in oggetto, risulta essere il 26 settembre 2019.

Dato atto che:

- Il presente provvedimento, formulato a seguito di istruttoria interna, riguarda esclusivamente la valutazione di compatibilità dello strumento urbanistico in oggetto con il PTCP e la verifica del corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi dell'Integrazione del PTR.
- L'approvazione dello strumento urbanistico comunale, nonché delle sue varianti, e la relativa valutazione di conformità con la vigente normativa è posta in capo all'Amministrazione Comunale.

Considerato che:

- la valutazione di compatibilità della Seconda Variante al PGT del presente provvedimento riguarda:

PARTE 1°

A) le previsioni aventi efficacia prevalente e prescrittiva, esplicitamente individuate nelle apposite cartografie e normative del PTCP, che il Comune è tenuto a recepire apportando le conseguenti modificazioni agli atti della Variante al PGT ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i..

In linea generale tali valutazioni riguardano:

- il sistema paesistico-ambientale in relazione alla rete ecologica, alle aree protette, alle aree agricole di interesse strategico;
- le risorse ambientali in relazione alla difesa del suolo intesa come salvaguardia delle risorse ambientali vulnerabili e alla prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico;
- la sostenibilità insediativa in relazione al consumo del suolo non urbanizzato;
- le infrastrutture per la mobilità;
- le politiche socio-economiche.

- B) le indicazioni di alcuni elementi del PTCP che possiedono carattere di indirizzo e di direttiva e che intendono orientare l'azione pianificatoria del Comune lasciando libertà in ordine alle modalità di recepimento.**

PARTE 2°

- A) la verifica, ai sensi dell'art. 5 comma 4 della LR 31/14, del corretto recepimento dei criteri dell'Integrazione del PTR per la riduzione del consumo di suolo e per la rigenerazione urbana (obiettivo prioritario regionale ai sensi dell'art.1 comma 3 bis della L.R.12/2005 e s.m.i.).**

La dimostrazione del recepimento delle prescrizioni del PTCP e della coerenza con le direttive del PTCP, nonché la verifica del corretto recepimento dei criteri dell'Integrazione del PTR, costituisce condizione necessaria per l'espressione da parte della Provincia del parere favorevole di compatibilità dei nuovi strumenti urbanistici comunali e delle loro varianti.

PARTE 1°

LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ DELLA VARIANTE AL PGT CON IL PTCP

1. La Variante al PGT e le procedure di valutazione ambientale

1.1 PTCP e Variante al PGT: obiettivi strategici

La Provincia di Como attraverso il PTCP persegue i seguenti obiettivi strategici:

- a) l'assetto idrogeologico e la difesa del suolo;
- b) la tutela dell'ambiente e la valorizzazione degli ecosistemi;
- c) la costituzione della rete ecologica provinciale per la conservazione delle biodiversità;
- d) la sostenibilità dei sistemi insediativi mediante la riduzione del consumo di suolo;
- e) la definizione dei centri urbani aventi funzioni di rilevanza sovracomunale-polo attrattore;
- f) l'assetto della rete infrastrutturale della mobilità;
- g) il consolidamento del posizionamento strategico della Provincia di Como nel sistema economico globale;
- h) l'introduzione della perequazione territoriale;
- i) la costruzione di un nuovo modello di "governance" urbana.

Il PTCP assume il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della tutela dell'ambiente, delle bellezze naturali, delle acque e della difesa del suolo e trova attuazione anche attraverso la formazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali.

1.2 Lo strumento urbanistico vigente e i contenuti della variante

Il Comune di Carimate è dotato di PGT approvato in data 05/10/2013 e pubblicato sul BURL n° 7 del 12/04/2014, successivamente modificato con la prima Variante approvata con deliberazione di C.C. n°4 del 18/02/2015 e pubblicata sul BURL n° 16 del 15/04/2015.

La variante al vigente PGT introduce modifiche al Documento di Piano, al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi, finalizzata principalmente alla trasposizione del PGT su data base topografico, alla parziale modifica alle NTA, al recepimento LR 39/2017 riguardante l'ampliamento del perimetro del Parco delle Groane, allo stralcio/modifica alcune previsioni del DdP, alle modifiche parziali al tessuto urbano consolidato, all'aggiornamento cartografico delle aree boscate in base al PIF, a modifiche puntuali al PdS.

Rispetto alla disciplina transitoria definita dall'art. 5 della LR 31/14 s.m.i., lo strumento urbanistico oggetto della presente valutazione si configura come Variante parziale al PGT.

1.3 Le aree urbanizzate ed il tessuto urbano consolidato

La definizione dell'area urbanizzata, costituisce un elemento fondamentale per la valutazione della sostenibilità insediativa del PGT e sue varianti, in relazione alla salvaguardia della rete ecologica del PTCP.

In termini generali le aree urbanizzate ed il tessuto urbano consolidato possono essere ritenuti conformi al PTCP.

1.4 Gli ambiti di nuova espansione in relazione ai limiti del consumo di suolo non urbanizzato previsti dal PTCP

La normativa regionale stabilisce (art. 8, comma 2 della L.R. 12/2005) che il Documento di Piano del PGT determini sia gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT relativamente ai diversi sistemi funzionali e, in particolare, all'effettivo fabbisogno residenziale, tenendo conto della riqualificazione del territorio e della minimizzazione del consumo del suolo, sia le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello sovracomunale.

Il provvedimento di valutazione di compatibilità del PGT con il PTCP n. 4557 del 04/02/2015 ha attestato una Superficie Ammissibile di Espansione (SAE) nelle aree della rete ecologica pari a mq 56.887,00 (comprensiva dell'Incremento addizionale - I.Ad. della superficie urbanizzata).

Superficie delle aree di espansione della prima variante al PGT mq 12.200

Superficie delle aree di espansione della variante SUAP mq 16.544

mq 28.744

Espansione residua prima della seconda variante (56.887-28.744) mq 28.143

Superficie delle aree di espansione della seconda variante al PGT mq 6.460

Superficie di espansione residua (28.143 - 6.460) **mq 21.683**

Il residuo della SAE è di 21.683 mq.

Tale SAE residua, già comprensiva dei criteri premiali (di cui all'art. 40 delle NTA del PTCP), dovrà essere utilizzata quale quantità di riferimento per i successivi aggiornamenti al PGT.

1.5 La rete ecologica

La rete ecologica provinciale è elemento strutturale del sistema paesistico ambientale del PTCP e si pone lo scopo di salvaguardare il flusso riproduttivo tra le popolazioni di organismi viventi che abitano il territorio, rallentando i processi di estinzione locale, l'impovertimento degli ecosistemi e la riduzione della biodiversità.

La rete ecologica provinciale è articolata in:

- a) elementi costitutivi fondamentali;
- b) zone tampone, con funzioni di preservazione e salvaguardia della rete ecologica provinciale, nonché di cerniera ecologica e paesaggistica con i contesti insediativi.

Nelle aree della rete ecologica provinciale sono escluse le azioni di modifica e deterioramento dell'ecosistema fra cui le attività di edificazione e mutamento di destinazione d'uso del suolo, con alcune eccezioni. Le zone tampone rientrano fra queste eccezioni.

La rete ecologica provinciale costituisce lo strumento attraverso il quale il PTCP identifica gli ambiti del territorio provinciale che, per qualità paesaggistica e funzione ecologica, necessitano di essere salvaguardati in funzione della sostenibilità insediativa di cui agli articoli 38 e 39 delle norme dello stesso PTCP.

Ciò detto si segnala che nella cartografia del Piano delle Regole si riscontrano incongruenze nella identificazione delle aree a nord-est del perimetro del Piano Attuativo (PA) riferito alla Ditta "Lattonedil". Il PA, riguardante le medesime aree, risulta peraltro già essere stato oggetto di procedimento approvato di SUAP in variante urbanistica, con parere di compatibilità rilasciato da questo Ente in data 24 gennaio 2019 (prot. 2857). Il progetto valutato nel procedimento di SUAP valutato riportava correttamente come "*Area di rete ecologica in compensazione ambientale*" (pari a circa mq 7.480) quelle individuate a nord-est del PA in considerazione dei valori ambientali presenti e per il fatto che le aree ricadono all'interno della perimetrazione del Parco delle Groane.

Viceversa, il PA riportato nella Variante, identifica tutta l'area al proprio interno come "*Aree ed ambiti per attività produttive industriali ed artigianali*" in contrasto con quanto determinato per la variante puntuale approvata attraverso il procedimento di SUAP sopra richiamato.

Si chiede conseguentemente di aggiornare la cartografia come sopra indicato classificando la zona nord-est come "Area di rete ecologica in compensazione ambientale", il tutto per uniformare la cartografia della Variante ai contenuti approvati con procedimento di SUAP in variante urbanistica.

1.6 Le aree protette

Per effetto della Direttiva 92/43/CEE, i proponenti di piani non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei SIC e nei pSIC debbono predisporre uno studio per individuare e valutare i principali effetti, diretti ed indiretti, che l'intervento può avere sui siti, accertando che tali interventi non pregiudichino la loro integrità, relativamente agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti.

L'art. 25-bis della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, come modificato dalla L.R. 4 agosto 2011, n. 12, stabilisce che "*... le province effettuano la valutazione di incidenza di tutti gli atti del piano di governo del territorio e sue varianti, anteriormente all'adozione del piano, verificandola ed eventualmente aggiornandola in sede di parere motivato finale di valutazione ambientale strategica (VAS) ... la valutazione ambientale del PGT è estesa al piano delle regole e al piano dei servizi, limitatamente ai profili conseguenti alla valutazione di incidenza*".

Relativamente alle aree protette il PTCP:

- a) recepisce gli strumenti di pianificazione approvati o adottati che costituiscono il sistema delle aree regionali protette, attenendosi, nei casi di piani di parco adottati, alle misure di salvaguardia previste in conformità alla legislazione in materia;
- b) coordina con i rispettivi enti gestori la definizione delle indicazioni territoriali di cui all'articolo 15 della L.R. 12/2005, "Legge per il Governo del Territorio", fermi restando i casi di prevalenza del PTCP di cui all'articolo 18 della medesima legge.

La presente variante al PGT recepisce i disposti della L.R. 39/2017 riguardante l'ampliamento del perimetro del Parco delle Groane.

1.7 La gestione dei boschi e il Piano di Indirizzo Forestale (PIF)

Il PTCP promuove la tutela e la valorizzazione dei boschi riconoscendone le funzioni naturalistiche, protettive, faunistiche, paesaggistiche, ricreative e produttive, rinviando alla predisposizione dei Piani di Indirizzo Forestale (PIF):

- a) l'individuazione delle aree boscate, in conformità alla legge regionale 31/2008, nonché le diverse tipologie forestali e la funzione assegnata ai comprensori boscati;
- b) la definizione degli indirizzi culturali specifici per ogni tipologia forestale ed eventuali deroghe al taglio a raso dei boschi;
- c) la definizione delle modalità e delle limitazioni in riferimento alla trasformazione dei boschi e di eventuali deroghe alle prescrizioni di massima e di polizia forestale;
- d) la definizione dei criteri, delle tipologie e della localizzazione degli interventi compensativi previsti dalla legge regionale 31/2008;
- e) la definizione dei sistemi silviculturali atti a favorire la disseminazione delle specie pregiate autoctone, anche allo scopo di salvaguardare specie in via di estinzione a livello locale;
- f) la pianificazione delle problematiche fitosanitarie, degli incendi boschivi, dell'utilizzo di mandrie e greggi per la ripulitura di boschi e terreni incolti, della viabilità agro-silvo-pastorale, del mantenimento degli alpeggi, della ricostituzione delle selve castanili e dell'utilizzo delle biomasse vegetali;
- g) la previsione di incentivi per la manutenzione del territorio, anche attraverso l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica ed il coinvolgimento degli operatori agricoli;
- h) le disposizioni regolamentari per la salvaguardia degli alberi monumentali;
- i) la definizione delle priorità per l'erogazione di incentivi e contributi in ambito forestale.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 48 della l.r. 31/2008, il PIF della Provincia di Como costituisce specifico piano di settore del PTCP.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 48 della l.r. 31/2008, le delimitazioni delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco definite nel PIF sono immediatamente prevalenti sui contenuti degli atti di pianificazione locale.

Per i Piani di Governo del Territorio, il PIF costituisce elemento irrinunciabile per la redazione del "*Quadro ricognitivo e programmatico di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune*" e del "*Quadro conoscitivo del territorio comunale*" di cui al comma 1 dell'art. 8 della l.r. 12/2005, anche ai fini della determinazione delle modalità di recepimento delle previsioni prevalenti dei piani di livello sovracomunale di cui al comma 2, lett. f dell'art. 8 della citata legge.

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 15 marzo 2016 è stato definitivamente approvato il PIF il cui art. 13 delle NTA stabilisce che:

- in sede di adeguamento dei PGT ai sensi dell'art. 26 della l.r. 12/2005, o di specifica variante di recepimento del PIF ai sensi dell'art. 48, comma 3 della l.r. 31/2008, i comuni provvederanno ad un approfondimento dell'analisi del territorio forestale, da rendere coerente con la scala di rappresentazione propria del PGT. L'approfondimento dell'indagine forestale è condizione obbligatoria per l'eventuale rilocalizzazione dei boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione esatta propriamente detta;
- l'approfondimento di indagine forestale non è richiesto per i procedimenti, determinanti perfezionamento/variante di PGT, successivi alla variante di adeguamento al PIF ed ai procedimenti avviati prima dell'approvazione definitiva del piano.

La seconda variante di PGT, come evidenziato nel parere espresso dall'Ufficio Territoriale Regionale Insubria di Como, non costituisce adeguamento al PIF, ai sensi dell'art. 48 della l.r. 5.12.2008, n. 31, in quanto non prevede alcuna indagine di dettaglio della superficie forestale, così come previsto dall'art. 13 delle NTA del PIF.

In ordine a quanto sopra detto si ritengono i contenuti della seconda Variante al PGT conformi al PIF, con la precisazione che le NTA del Piano delle Regole del PGT dovranno essere integrate al fine di disciplinare la prevalenza, in caso di contrasto, delle previsioni relative agli ambiti ove le tavole con valore prescrittivo sul regime giuridico dei suoli individuano una ulteriore destinazione oltre a quella di ambiti boscati.

A tal fine si rammenta quanto disposto dall'art. 48, comma 3 della L.r. 31/20081, fatti salvi eventuali errori materiali contenuti nel vigente Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Como rettificabili ai sensi dell'art. 9 delle NTA.

1.8 Componente geologica, idrogeologica e sismica

Le varianti proposte riguardano esclusivamente gli aspetti urbanistici, mantenendo inalterato l'assetto geologico individuato nello studio geologico redatto secondo i criteri della L.R. 12/2005.

Le aree di trasformazione contenute nella Variante sono coerenti con quanto previsto dalla fattibilità geologica in quanto ricadenti nella classi 1, 2 e 3, classi di fattibilità che consentono la trasformazione d'uso dei suoli.

Si ricorda inoltre che:

- *l'adeguamento dello strumento di pianificazione comunale alle risultanze dello studio geologico dovrà avvenire secondo le procedure di cui alla L.R. 12/2005;*
- *le prescrizioni della NTA del PAI e/o dello SRIM, ove più restrittive, prevarranno su quelle delle classi di fattibilità;*
- *gli studi previsti dalle NTA non devono in alcun modo essere considerati sostitutivi delle indagini geognostiche di maggior dettaglio prescritte dal D.M. 14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e s.m.i..*

2 La valutazione degli ambiti di trasformazione previsti dalla seconda Variante al PGT

La variante prevede un solo ambito di espansione con un'estensione pari a 6.460 mq e ricade all'interno dell'area classificata BZS zone tampone di secondo livello della rete ecologica del PTCP. La seconda Variante al PGT prevede per tale area la destinazione a servizi per funzioni di aggregazione, sanitarie e socio assistenziali.

La previsione è ritenuta compatibile con la funzionalità e la conservazione della rete ecologica.

3 Il Sistema Informativo Territoriale (SIT)

- La LR 12/2005 e s.m.i. prevede la realizzazione di un SIT integrato in cui vengono conferite le informazioni e le elaborazioni degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale a diverso livello, finalizzate a disporre di elementi conoscitivi necessari alla definizione delle scelte di programmazione generale e settoriale.
- Gli atti della Variante al PGT, acquistano efficacia con la pubblicazione dell'avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).
- Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005, tale pubblicazione è subordinata, ai fini della realizzazione del SIT di cui all'art. 3 della sopracitata legge regionale, all'**invio** alla Regione ed **alla Provincia degli atti della Variante al PGT in forma digitale.**

TUTTO CIÒ CONSIDERATO, CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

A) attesta ai sensi della normativa vigente che la seconda Variante al PGT del Comune adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 05 aprile 2019 è compatibile con il PTCP, a condizione che vengano recepite le seguenti prescrizioni apportando le conseguenti modificazioni ai relativi atti:

1. La verifica dei contenuti della seconda Variante al PGT con le norme del PTCP

1.4 Gli ambiti di nuova espansione in relazione ai limiti del consumo di suolo non urbanizzato previsti dal PTCP

Il residuo della SAE, pari a 21.683 mq, e già comprensiva dei criteri premiali (di cui all'art. 40 delle NTA del PTCP), dovrà essere utilizzato quale quantità di riferimento per i successivi aggiornamenti al PGT.

1.5 La rete ecologica

Aggiornare la cartografia della Variante, classificando la zona nord-est del PA Lattonedil come "Area di rete ecologica in compensazione ambientale".

1.7 La gestione dei boschi e il Piano di Indirizzo Forestale (PIF)

Integrare le NTA del Piano delle Regole del PGT al fine di disciplinare la prevalenza in caso di contrasto tra previsioni relative ad ambiti ove le tavole con valore prescrittivo sul regime giuridico dei suoli individuano una ulteriore destinazione oltre a quella di ambiti boscati.

A tal fine si rammenta quanto disposto dall'art. 48, comma 3 della l.r. 31/20081, fatti salvi eventuali errori materiali contenuti nel vigente Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Como rettificabili ai sensi dell'art. 9 delle NTA.

3. Il Sistema Informativo Territoriale (SIT)

La LR 12/2005 e s.m.i. prevede la realizzazione di un SIT integrato in cui vengono conferite le informazioni e le elaborazioni degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale a diverso livello, finalizzate a disporre di elementi conoscitivi necessari alla definizione delle scelte di programmazione generale e settoriale.

Gli atti della Variante al PGT, acquistano efficacia con la pubblicazione dell'avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005, tale pubblicazione è subordinata, ai fini della realizzazione del SIT di cui all'art. 3 della sopracitata legge regionale, all'invio alla Regione ed alla Provincia degli atti della seconda Variante al PGT in forma digitale.

B) Formula le seguenti segnalazioni che possiedono carattere di indirizzo e di direttiva e che intendono orientare l'azione pianificatoria del Comune lasciando libertà in ordine alle modalità di recepimento:

1.8 Componente geologica, idrogeologica e sismica

A titolo collaborativo si ricorda che:

- l'adeguamento dello strumento di pianificazione comunale alle risultanze dello studio geologico dovrà avvenire secondo le procedure di cui alla L.R. 12/2005;
- le prescrizioni della NTA del PAI e/o dello SRIM, ove più restrittive, prevarranno su quelle delle classi di fattibilità;
- gli studi previsti dalle NTA non devono in alcun modo essere considerati sostitutivi delle indagini geognostiche di maggior dettaglio prescritte dal D.M. 14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e s.m.i..

PARTE 2°

LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ DELLA VARIANTE AL PGT CON L'INTEGRAZIONE DEL PTR AI SENSI DELLA L.R. 31/14

1.1 I contenuti della Variante al PGT rispetto alle politiche regionali per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato.

La L.R. 31/14 detta disposizioni affinché gli strumenti di governo del territorio, nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di minimizzazione del consumo di suolo, orientino gli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate, degradate o dismesse, sottoutilizzate da riqualificare o rigenerare, anche al fine di promuovere e non compromettere l'ambiente, il paesaggio, nonché l'attività agricola. La riduzione del consumo di suolo costituisce obiettivo prioritario di interesse regionale ai sensi dell'art. 20 comma 4 L.R. 12/05, a tal fine l'Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14, approvato con D.C.R. n° 411 del 19/12/2018, definisce le politiche e i criteri per l'attuazione di tale obiettivo alle diverse scale territoriali.

Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere consumo di suolo esclusivamente nei casi in cui il Documento di Piano abbia dimostrato l'insostenibilità tecnica ed economica di riqualificare e rigenerare aree già edificate prioritariamente mediante l'utilizzo di edilizia esistente inutilizzata il recupero di aree dismesse nell'ambito del tessuto urbano consolidato su aree libere interstiziali. In ogni caso, gli strumenti urbanistici di governo del territorio non possono disporre nuove previsioni comportanti ulteriore consumo di suolo sino a che non siano state attuate le previsioni di espansione comportanti ulteriore consumo di suolo vigenti al 1° dicembre 2014 (art. 2 comma 3 LR 31/14).

Rispetto alla disciplina transitoria definita dall'art. 5 della LR 31/14 s.m.i., lo strumento urbanistico oggetto della presente valutazione si configura come Variante parziale al PGT e prevede interventi di trasformazione su superficie agricola con applicazione del bilancio ecologico del suolo non superiore a zero così come definito dall'art. 2 comma 1 della citata legge.

La Variante adottata con deliberazione di C.C. n°8 del 05 aprile 2019 non contiene la documentazione necessaria al fine della verifica dei criteri per le politiche di riduzione del consumo di suolo definite nell'Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14. Il Comune ha provveduto a trasmettere una relazione integrativa, pervenuta in data 11 settembre 2019 (ns. prot. n 34230), contenente i dati quantitativi e gli elementi descrittivi minimi per la verifica del bilancio ecologico del suolo. ***Tale elaborato dovrà essere oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale, unitamente a tutta la documentazione di Variante.***

E' stata inoltre trasmessa con la nota integrativa sopra citata una carta di "ricognizione preliminare sul consumo di suolo" con individuazione della superficie urbanizzata e della superficie urbanizzabile e della superficie agricola che tuttavia non rappresenta in modo corretto lo stato di fatto e di diritto del territorio comunale rispetto alle definizioni riportate al cap. 4 dei Criteri del PTR trasmessa come integrazione. Vengono infatti inserite nella superficie urbanizzata aree che non corrispondono alle definizioni contenute al cap. 4 dei Criteri del PTR, come per esempio il golf (green e aree boscate) e le superfici a bosco di interposizione. Rispetto alla superficie urbanizzabile invece non è stata effettuata una ricognizione rispetto all'intero territorio comunale, inserendo in questa categoria solo l'area a servizi previsti dalla Variante.

1.2 Il Bilancio ecologico del suolo (BES)

Fino all'adeguamento del PTCP e comunque fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del consumo di suolo, i Comuni possono approvare varianti generali o parziali del Documento di Piano e piani attuativi in variante al Documento di Piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, riferito alle previsioni del PGT vigente alla data di entrata in vigore della L.R. n° 31/14 s.m.i. (1° dicembre 2014).

Per bilancio ecologico si intende la differenza tra la superficie agricola che viene trasformata per la prima volta dagli strumenti di governo del territorio e la superficie urbanizzata e urbanizzabile che contestualmente viene ridestinata nel medesimo strumento urbanistico a superficie agricola.

La documentazione integrativa attribuisce alle aree oggetto di Variante al PGT una classificazione rispetto alle definizioni di "superficie urbanizzata", la "superficie urbanizzabile" e la "superficie agricola" contenute nel cap. 4.2 dei Criteri dell'Integrazione del PTR. In base a tale identificazione vengono inoltre dichiarate le seguenti superfici:

- Superficie agricola sottoposta a trasformazione	6.460 mq
- Superficie urbanizzata/urbanizzabile ridestinata a superficie agricola	-7.480 mq
- Differenza	-1.020 mq

Occorre evidenziare che la superficie territoriale dell'ambito ATP1 dichiarata ai fini del bilancio ecologico (3.460 mq) è superiore alla superficie dell'ambito di trasformazione riportata nel PGT vigente (2.860 mq). ***Si chiede in fase di approvazione della Variante di verificare la superficie territoriale dell'area corrispondente all'ambito ATP1 ed eventualmente di aggiornare il calcolo del bilancio ecologico del suolo che, qualora la superficie dell'ambito fosse pari a 2.860 mq, risulterebbe così articolato:***

- <i>Superficie agricola sottoposta a trasformazione</i>	<i>6.460 mq</i>
- <i>Superficie urbanizzata/urbanizzabile ridestinata a superficie agricola</i>	<i>- 6.880 mq</i>
- <i>Differenza</i>	<i>- 420 mq</i>

In entrambi i casi la Variante rispetta il principio del bilancio ecologico del suolo non superiore a zero.

Dal punto di vista qualitativo si evidenzia che le superfici agricole sottoposte a trasformazione e le superfici urbanizzate/urbanizzabili ridestinate a superficie agricola dalla variante al PGT presentano complessivamente il medesimo valore dal punto di vista agronomico, paesaggistico, naturalistico. In particolare la documentazione integrativa trasmessa dal Comune ai fini della verifica di coerenza con le integrazioni del PTR ai sensi della LR 31/14, riporta per ciascuna area oggetto di Variante uno stralcio cartografico estratto dalle banche dati Dusaf e Metland, dalla rete ecologica del PTCP e dalle classi di sensibilità paesaggistica definite dal PGT. A titolo collaborativo si evidenzia che sarebbe opportuno riportare, anche per i profili di valutazione naturalistico e agronomico, un giudizio sintetico (espresso per esempio in valore "alto", "medio" e "basso") al fine di consentire una immediata comparazione tra ciascuna area oggetto di Variante.

Alla luce di quanto sopra esposto, si attesta che la Variante al PGT rispetta il bilancio ecologico del suolo (BES) sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista qualitativo.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO, CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

A) Attesta ai sensi della normativa vigente che la Variante al PGT del Comune adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 05 aprile 2019 è coerente con l'Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14, a condizione che vengano recepite le seguenti prescrizioni apportando le conseguenti modificazioni ai relativi atti:

1.1 La riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato

La relazione integrativa (pervenuta in data 11 settembre 2019 – ns prot. n 34230), contenente i dati quantitativi e gli elementi descrittivi minimi per la verifica del bilancio ecologico del suolo, dovrà essere oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale, unitamente a tutta la documentazione di Variante.

1.2 Il Bilancio ecologico del suolo (BES)

Si chiede in fase di approvazione della Variante di verificare la superficie territoriale dell'area corrispondente all'ambito ATP1 ed eventualmente di aggiornare il calcolo del bilancio ecologico del suolo secondo quanto riportato in narrativa.

Per entrambe le parti oggetto della presente valutazione si ricorda infine che:

- le eventuali disposizioni di carattere prescrittivo contenute nei provvedimenti dirigenziali di valutazione di compatibilità precedentemente emessi da questo Ente, conservano efficacia per le parti non interessate dalla variante in oggetto e devono pertanto essere rispettate, pena inefficacia degli atti assunti ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005.
- il presente provvedimento viene trasmesso al Comune per gli ulteriori adempimenti di competenza, segnalando che in sede di approvazione definitiva della Variante al PGT, il Comune non dovrà accogliere le osservazioni in contrasto con il presente provvedimento e con i contenuti e le norme del PTCP e con l'Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14.
- il mancato adeguamento alle prescrizioni provinciali sopra riportate, con le conseguenti modificazioni agli atti della Variante al PGT, comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 7 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, l'inefficacia degli atti assunti;
- la verifica delle modalità di recepimento delle prescrizioni provinciali contenute nel presente provvedimento, sarà effettuata dalla Provincia di Como, a seguito della pubblicazione del piano in oggetto, riservandosi, ogni azione legale in caso di mancato rispetto da parte del Comune.

Gli atti comunali, relativi alla approvazione definitiva della variante al PGT, dovranno essere trasmessi in formato digitale alla Provincia ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005.

Lì, 24/09/2019

IL RESPONSABILE
BINAGHI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)